



CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

N° 898 del 07 agosto 2026

**Oggetto: PROGRAMMA INTERREG VI-A FRANCE-ITALIA ALCOTRA 2021-27
PROGETTO N. 20132 VERMENAGNA-ROYA III. LAVORI DI ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO VANO SCALA E PRIMO PIANO FABBRICATO STAZIONE FS PER LA
CORRETTA FRUIZIONE DEGLI SPAZI CUP C34H23000440007. AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG BC9AB8849C**

VERMENAGNA - ROYA III

Interreg
France – Italia ALCOTRA



Cofinancé par
l'Union Européenne
Cofinanziato
dall'Unione Europea



COMUNE DI
BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo
Medaglia d'oro al merito civile



PREMESSO CHE:

- la Regione Auvergne-Rhône-Alpes, in virtù del Programma Operativo INTERREG VI-A France- Italia ALCOTRA 2021-2027 approvato dalla Commissione Europea il 29/06/2022 e delle decisioni assunte dal Comitato di sorveglianza nel corso della riunione tenutasi il 08/07/2022, ha aperto i bandi per progetti singoli “Nuove Sfide” e “Governance” con scadenza il 15/02/2023 h.12:00;
- con propria Deliberazione n. 48 del 09/02/2023, veniva stabilito di partecipare, in qualità di Ente capofila, al bando “ALCOTRA - Nuove Sfide” previsto dal programma Interreg VI-A France Italie ALCOTRA 2021/2027, per la realizzazione del progetto “Un viaggio nella meraviglia: verso il 2028, il centenario della Cuneo-Ventimiglia-Nizza” (di seguito VERMENAGNA-ROYA III), per un importo complessivo pari a € 2.997.363,50 (di cui FESR € 2.397.890,80 e CPN/Autofinanziamento € 599.472,70) e una durata di 36 mesi;
- in data 14/02/2023 questo Ente, in risposta al citato “Bando ALCOTRA - Nuove Sfide”, ha depositato il dossier n. 20132 VERMENAGNA-ROYA III sulla Piattaforma Synergie CTE 21-27;
- con Deliberazione n. 48 del 09/02/2023, veniva sottoscritta dalla Sindaca, come da tutti i partner di progetto, la Convenzione di Cooperazione Transfrontaliera, predisposta dall'Autorità di Gestione Alcotra e finalizzata a definire le modalità di collaborazione tra i partner e le rispettive responsabilità per quanto riguarda sia gli aspetti finanziari sia l'organizzazione delle attività del progetto VERMENAGNA-ROYA III, Convenzione trasmessa da questo Ente al Segretariato Congiunto e all'Autorità di Gestione Alcotra con prot. n. 16831/2023 del 09/08/2023;

- con lettera del 04/08/2023 (rif. S2307-03751), registrata da questo Ente a prot. n. 17351 del 21/08/2023, l'Autorità di Gestione ha comunicato l'avvenuta approvazione del progetto VERMENAGNA-ROYA III permettendo così l'avvio delle procedure progettuali;
- con nota del 09/10/2023 (rif. 52309-04885), l'Autorità di Gestione del Programma Interreg- Alcotra Italia-Francia 2021-2027 ha notificato al Comune di Borgo San Dalmazzo (prot. n. 23553 del 20/10/2023), in qualità di capofila del succitato progetto "VERMENAGNA-ROYA III", la data ufficiale di avvio del progetto, ovvero il 09/10/2023 con durata di 36 mesi;
- in data 12 febbraio 2025 questo Ente Capofila ha depositato la documentazione di Project Review su Synergie CTE a nome del partenariato, a seguito di approvazione delle modifiche maggiori rilevate e approvate in sede di CoPil;
- della con nota del 10/06/2025 (rif. S2505-02307), l'Autorità di Gestione del Programma Interreg- Alcotra Italia-Francia 2021-2027 ha notificato al Comune di Borgo San Dalmazzo in qualità di capofila del succitato progetto "VERMENAGNA-ROYA III", l'approvazione di tutte le modifiche richieste;
- con lettera del 19/06/2025 prot. n. 0015691, questo Ente, in qualità di capofila del progetto, ha trasmesso all'Autorità di Gestione del Programma Interreg-Alcotra Italia-Francia 2021-2027, copia del documento "Modifica n. 1 alla Convenzione di attribuzione del contributo FESR" debitamente sottoscritta a nome di tutto il partenariato;
- il budget nuovo previsionale di competenza di questo Ente, rispetto al budget totale, corrisponde a € 800.051,00, di cui € 642.440,80, pari all'80% del budget totale, sollecitati su sovvenzioni di fondi FESR e € 160.610,20, pari al 20% del budget totale, apportati dal Fondo di Rotazione come da Delibera CIPE n. 78 del 22/12/2021;
- l'Ente risulta comodatario di parte del fabbricato della stazione ferroviaria di Borgo San Dalmazzo, di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in forza di contratto di comodato sottoscritto in data 19/05/2021;

CONSIDERATO CHE:

- il progetto Vermenagna-Roya III approvato, alla attività 3.2, prevede il completamento e l'integrazione degli allestimenti multimediali posti al piano 1° della stazione ferroviaria di Borgo San Dalmazzo, nonché l'installazione di un ascensore per rendere più accessibile gli spazi oggetto di musealizzazione;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento in oggetto è la Sig.ra Rita Ramonda;
- con det. n. 1119 del 10/12/2024 è stato dato affidamento per la fornitura di beni e servizi atti alla realizzazione degli allestimenti multimediali del 1° piano della stazione Ferroviaria di Borgo San Dalmazzo alla ditta KARMACHINA S.r.l., con sede in via P. Colletta, 69 - 20137 Milano [C.F./P.I. 09798670965];
- per permettere la fruibilità degli spazi vano scala e primo piano, compreso l'allestimento museale, sono necessarie di una serie di modifiche e adeguamenti dell'impiantistica presente, nonché l'avanzamento di una pratica ai VVFF;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 815 del 19/08/2025, si è provveduto ad affidare all'operatore economico PROJEMA ENGINEERING S.R.L. i servizi affini all'architettura e l'ingegneria relativi agli interventi in oggetto;

RILEVATO CHE:

- per la realizzazione dell'opera sono state acquisite preliminarmente le necessarie autorizzazioni:
 - parere favorevole Protocollo nr: 29544 del 18/12/2025 (pratica pos. n. 58799) del Dipartimento dei Vigili del Fuoco in merito alla fruizione pubblica dei locali pervenuto in data 18/12/2025 prot. 0032824;
 - autorizzazione all'esecuzione delle opere di adeguamento antincendio rilasciata dal proprietario dell'immobile Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., pervenuta con nota RFI-AD.DST.DOS.AMN\PEC\P\2026\0001094 assunta al protocollo dell'Ente n. 15112 del 11/06/2026;
 - autorizzazione della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo (SABAP) MIC|SABAP_AL|28/05/2026|008553-P assunta al protocollo dell'Ente n. 0013911 del 28/05/2026;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 01/07/2026, per le motivazioni in essa riportate, si è provveduto approvare il progetto dei lavori di "PROGETTO INTERREG VI-A France Italia ALCOTRA 2021-27 n. 20132 "VERMENAGNA-ROYA III" - CUP C34H23000440007. ATTIVITÀ 3.2. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VANO SCALA E PRIMO PIANO FABBRICATO STAZIONE

FERROVIARIA AI FINI DELLA CORRETTA FRUIZIONE DEGLI SPAZI redatto PROJEMA ENGINEERING S.R.L.;

- con il medesimo provvedimento sopra richiamato è stato incaricato il Responsabile del Servizio ad assumere i conseguenti atti gestionali attuativi dell'atto deliberativo;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 23/07/2026 i fondi necessari alla realizzazione dell'intervento sono stati attribuiti all'Area Tecnica Servizio OO.PP.;
- l'opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026, capitolo 8070/1/12, e finanziata mediante fondi del PROGRAMMA INTERREG VI-A FRANCE ITALIA ALCOTRA 2021-27 PROGETTO N. 20132 VERMENAGNA-ROYA III sopra descritti;

VISTI:

- il D.lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i. *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* in seguito semplicemente "Codice";
- in particolare gli articoli 1 (Principio del risultato), 2 (Principio della fiducia) e 3 (Principio dell'accesso al mercato) del Codice;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- la L. n. 136/2010;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

CONSIDERATO CHE:

- si rende necessario individuare con soggetto che realizzi i lavori di cui sopra;
- gli stessi ricadono nella disciplina dei contratti sotto soglia ai sensi del Codice (importo dei lavori €11.126,76) categoria OG2;
- non si è provveduto, ai sensi del Codice, alla suddivisione in lotti, in quanto tale soluzione non garantirebbe il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell'esecuzione del contratto e comporterebbe invece criticità tecniche nell'organizzazione ed esecuzione dei lavori: un unico aggiudicatario è in grado di gestire la richiesta dell'Amministrazione contraente, assicurando unitarietà ed omogeneità nel coordinamento dei lavori da prestare; per la quantità e tipologia di prestazioni richieste l'appalto garantisce comunque l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese;

RILEVATO CHE:

- l'art. 48 del Codice prevede che: *"1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. 2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro"*;
- un affidamento è considerato di interesse transfrontaliero quando risulta di rilevanza potenziale per operatori economici di altri Stati dell'Unione Europea;
- tale condizione non può essere ricavata, in via ipotetica, da taluni elementi che, considerati in astratto, potrebbero costituire indizi in tal senso, ma deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell'appalto;
- il legislatore non ha fornito una definizione dell'interesse transfrontaliero certo; l'accertamento dell'interesse transfrontaliero certo rimane tuttora ancorato a parametri tutt'altro che certi e univoci;
- i criteri sintomatici forniti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dal Consiglio di Stato e dall'ANAC, idonei ad accertare in concreto l'esistenza/sussistenza di un interesse transfrontaliero certo, prendono in considerazione: Importo di una certa consistenza dell'appalto; luogo di esecuzione – vicinanza geografica ad altro stato UE idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri (tale criterio è peraltro indicato in combinazione con il precedente criterio dell'importo); Presenza di frontiere che attraversano centri urbani situati sul territorio di Stati membri; Caratteristiche tecniche dell'appalto e le caratteristiche specifiche dei prodotti in causa; Particolari caratteristiche del settore (dimensioni e struttura del mercato, prassi commerciali, esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri stati membri); Precedenti affidamenti con oggetto analogo realizzati da parte della stazione appaltante o altre stazioni appaltanti di riferimento;

- la sentenza del Tar Lombardia n. 165 del 04 marzo 2024 ha precisato che rispetto ai criteri sopra enunciati, “...quello relativo alla consistenza economica dell'appalto rappresenta senza dubbio non solo il criterio principale ma anche il parametro sulla base del quale valutare l'incidenza probatoria degli altri elementi sintomatici presenti nella fattispecie. Invero, l'elemento economico, ponendo il contratto al di sotto o al di sopra della soglia di rilevanza europea, rappresenta l'unico indice espresso a cui il legislatore affida la presunta esistenza dell'interesse transfrontaliero e la conseguente applicazione integrale delle direttive comunitarie allo scopo di tutelare la concorrenza e il mercato. Ciò al fine di rispondere all'esigenza di garantire che tutti gli operatori economici, stabiliti nel territorio dell'Unione europea, abbiano le medesime possibilità di accesso alle procedure di evidenza pubblica bandite all'interno degli stati membri. Tanto più l'importo della gara è elevato, tanto maggiore è l'interesse del legislatore a consentire che a tale gara possano partecipare, in condizioni di parità, tutti gli operatori economici.”;
- stante l'esiguo e modesto importo della prestazione da affidare, l'eventuale preventiva pubblicazione di un avviso di consultazione preliminare di mercato (art. 77 del Codice) atta eventualmente ad accertare la sussistenza o meno dell'interesse transfrontaliero, in relazione alla presentazione, o meno, di candidature o manifestazioni di interesse da parte di operatori UE, nel caso di specie risulta un innesto procedimentale che comporta una elevata dilatazione dei tempi di espletamento delle procedure di affidamento ed è stato valutato in concreto non compatibile con il principio del risultato (art. 1 del Codice) atto a perseguire la massima tempestività, il quale “...costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto...”;
- stante quanto sopra prima di definire le condizioni del contratto e le modalità di affidamento, tenuto conto della circostanza e della reale e concreta situazione, riferita in particolar modo all'esiguo e modesto importo della prestazione da affidare, ben lontano dall'attuale soglia di rilevanza comunitaria, è stata quindi accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo, onde per cui si possono applicare le procedure del sottosoglia;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 50, comma 1, lett. a) del Codice prevede, in caso di affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, l'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 62, comma 1 del Codice “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” prevede che Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a €500.000,00;
- i lavori da acquisire non rientrano nelle tipologie ed importi definiti con D.P.C.M. 24/12/2015, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014 e ss.mm.ii.;

ATTESO CHE:

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
 - ✓ l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (convertito in L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (convertito in L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
 - ✓ l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012);
 - ✓ l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n.207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012) e pari o superiori ad

€5.000,00. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i lavori in oggetto;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto riguarda l'acquisizione di lavori e non di beni e servizi;

RILEVATO CHE:

- il Comune di Borgo San Dalmazzo è dotato di:
 - Regolamento disciplinante l'istituzione e la gestione dell'elenco degli operatori economici on-line, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 23/02/2023, che, tenuto conto di quanto disposto dal Codice, individua, attraverso il quale l'Ente procede all'identificazione delle imprese più qualificate a fornire i lavori, le forniture ed i servizi di cui si necessita e all'individuazione dei professionisti più qualificati a fornire le prestazioni professionali richieste;
 - Regolamento disciplinante l'affidamento di contratti pubblici sottosoglia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 12/12/2024, che, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 49 del Codice, individua, sia per i settori ordinari che per i settori speciali, le fasce di valore economico, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione;
- a decorrere dal 01/01/2024, è stata attivata da ANAC la Piattaforma dei Contratti Pubblici che interopera con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti, per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del CIG (codice identificativo gara), per le nuove procedure di affidamento;
- il Parere MIT n. 3218/2025 chiarisce il ruolo delle Pad certificate come strumenti alternativi al Mepa, a condizione che la piattaforma rispetti i requisiti di legge;
- la piattaforma Traspare dell'Ente risulta tra quelle certificate dall'Anac ai fini di cui sopra;

ATTESO CHE:

- consultate le categorie merceologiche del sopraindicato Albo Comunale per la prestazione di cui sopra, concordemente con l'Amministrazione Comunale e a quanto sopra enunciato, ci si è rivolti all'operatore economico Massimino Costruzioni s.r.l. unipersonale avente sede in Corso Vittorio Olcese, 4 Clavesana (Cn), C.F. e P.iva 03069130049, individuato, nel pieno rispetto dei principi del Codice, mediante l'utilizzo dell'elenco degli operatori economici iscritti alla categoria merceologica Lavori OG2 dell'Albo di cui sopra, e alle condizioni poste dall'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023 s.m.i., in quanto operatore idoneo a garantire un lavoro con le competenze adeguate e pregressa esperienza dimostrata e/o documentata presentando il dovuto livello di specializzazione necessario all'effettuazione dei lavori;
- è stata quindi attivata Richiesta di preventivo con l'operatore economico individuato come sopra indicato, con prot. 0018541/2026 del 22/07/2026 avente scadenza ore 09:00 del giorno 29/07/2026;

VISTI:

- il preventivo con annessa relativa documentazione pervenuto sulla piattaforma Traspare dell'Ente di cui al prot. 0018905/2026 del 27/07/2026;
- le risultanze dell'esame della richiesta di preventivo e l'offerta economica presentata da parte dell'operatore economico Massimino Costruzioni s.r.l. unipersonale, il quale ha espresso un ribasso nella misura del 0,500%;
- la proposta l'aggiudicazione in capo all'operatore economico Massimino Costruzioni s.r.l. unipersonale per un importo di aggiudicazione di €11.072,80 oltre Iva;
- l'importo totale di aggiudicazione dei lavori in oggetto risulta quindi così determinato:

importo a base di gara soggetto a ribasso	€10.792,96
a dedurre il ribasso offerto (-0,500%)	- €53,96
Importo lavori dedotto ribasso offerto	€10.739,00

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€333,80
importo di aggiudicazione	€11.072,80
Iva 22 % sui lavori	€2.436,02
Totale	€13.508,82

DATO ATTO CHE:

- l'art. 52 comma 1 del codice prevede che *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;
- agli atti risulta essere stato presentato apposito DGUE;
- è stato effettuato tramite Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) l'accertamento in ordine alla sussistenza, in capo all'affidatario dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 Codice nonché dei requisiti speciali tecnico-professionali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata, come da documentazione depositata agli atti, dal quale emerge che l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti richiesti per l'adempimento oggetto;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- 1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- 2) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- 3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

VISTO l'articolo 17, del Codice, il quale dispone che:

“1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”.

RILEVATO ALTRESÌ CHE:

- l'importo di aggiudicazione della procedura in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione operata;
- il fine che si intende raggiungere è: realizzazione opera pubblica;
- l'oggetto del contratto è: lavori “PROGRAMMA INTERREG VI-A FRANCE-ITALIA ALCOTRA 2021-27 PROGETTO N. 20132 VERMENAGNA-ROYA III. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VANO SCALA E PRIMO PIANO FABBRICATO STAZIONE FS PER LA CORRETTA FRUIZIONE DEGLI SPAZI”;
- la forma del contratto è data corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- la prestazione dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del Responsabile e del Rup;
- l'acquisizione della prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi del l'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023 s.m.i.;
- il fornitore di tale prestazione è Massimino Costruzioni s.r.l. C.F. e P.iva 03069130049;
- il contraente è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- è stato quindi acquisito tramite piattaforma certificata dell'Ente accessibile dal sito <https://borgosandalmazzo.traspare.com/> ed in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13

agosto 2010 n. 136 e succ. modif., recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della legge n. 217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (CIG) BC9AB8849C;

- per la procedura non è dovuto un contributo di gara da elargire a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

RITENUTO CHE:

- l’affidamento in oggetto rispetta i principi del Codice;
- le procedure, così come risultanti di cui sopra, siano da ritenersi corrette e condivisibili;
- conseguentemente occorre provvedere ad assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
- non si procederà all’acquisizione della garanzia fidejussoria definitiva da prestarsi da parte dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 53 Codice, motivata dall’esiguità dell’importo contrattuale;
- tutta la documentazione è depositata agli atti;

DATO INOLTRE ATTO CHE:

- in sede di esecuzione dei lavori verrà effettuato il controllo del mantenimento dei requisiti di cui sopra, tenendo conto della normativa vigente;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo e che il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, a corpo;
- sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti conseguenti la presente determinazione, con particolare riguardo alle comunicazioni di cui al Codice;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 in data 25/11/2019.

Visto il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 145 del 26.06.2025 e successiva Deliberazione Consiliare n° 37 in data 30.07.2025, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 229 del 13/11/2025 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n°67 in data 13.12.2025.

Visto il bilancio di previsione 2026-2028 approvato con deliberazione consiliare n° 68 in data 16.12.2025.

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale N. 268 del 23/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi dell’ente.

Richiamato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2026/2028), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 22/01/2026 e ss.mm.ii.

Visto il D. Lgs. n. 267 in data 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Visto lo Statuto Comunale.

Vista la legge n. 190/2012 e ss.mm.ii recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Considerato che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, convertito con Legge 102/2009;

Dato atto che l’adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 107 del T.U. 18/08/2000, n. 267 e degli articoli 4 – 16 e 17 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii.

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto amministrativo;

2. di prendere atto e di approvare l'esito della richiesta di preventivo espletata sul portale <https://borgosandalmazzo.traspare.com/> per l'affidamento dei lavori "PROGRAMMA INTERREG VI-A FRANCE-ITALIA ALCOTRA 2021-27 PROGETTO N. 20132 VERMENAGNA-ROYA III. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VANO SCALA E PRIMO PIANO FABBRICATO STAZIONE FS PER LA CORRETTA FRUIZIONE DEGLI SPAZI" come da documentazione depositata agli atti;
3. di affidare all'operatore economico Massimino Costruzioni s.r.l. unipersonale avente sede in Corso Vittorio Olcese, 4 Clavesana (Cn), C.F. e P.iva 03069130049 i lavori in oggetto, per un importo di €11.072,80 oltre a I.V.A.;
4. di stabilire, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 s.m.i., quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è: realizzazione opera pubblica;
 - l'oggetto del contratto è: lavori "PROGRAMMA INTERREG VI-A FRANCE-ITALIA ALCOTRA 2021-27 PROGETTO N. 20132 VERMENAGNA-ROYA III. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO VANO SCALA E PRIMO PIANO FABBRICATO STAZIONE FS PER LA CORRETTA FRUIZIONE DEGLI SPAZI";
 - la forma del contratto è data dalla scrittura privata digitale;
 - le clausole contrattuali sono quelle contenute nella lettera d'invito e nel capitolato speciale d'appalto;
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
 - l'acquisizione della prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi del l'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023 s.m.i.;
 - il contraente è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel rispetto dei principi e criteri del Codice;
5. di dare atto che l'affidamento di che trattasi è identificato come segue:
 - C.I.G. n. BC9AB8849C;
 - CUP C34H23000440007;
6. di dare atto che viene disposta l'aggiudicazione come sopra, ai sensi dell'art. 17 c. 2-5 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. stante l'effettuata verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali richiesti e dichiarati, come da documentazione depositata agli atti;
7. di dare atto che l'efficacia del presente affidamento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, nonché dell'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui come previsto dalla vigente normativa in materia;
8. di dare atto che l'aggiudicazione nei confronti del concorrente non equivale ad accettazione dell'offerta da parte della stazione appaltante, mentre per l'aggiudicatario è irrevocabile fino alla stipulazione del contratto;
9. di dare atto che la spesa totale di €13.508,82 viene imputata al bilancio di previsione 2026-2028, con esigibilità anno 2026;
10. di impegnare la somma totale di €13.508,82 (IVA compresa), per le predette causali secondo quanto indicato in premessa in base a favore Massimino Costruzioni s.r.l. unipersonale avente sede in Corso Vittorio Olcese, 4 Clavesana (Cn), C.F. e P.iva 03069130049, imputandola come segue:

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BC9AB8849C	2026	1312	07012	8070	1	12	U.2.02.03.06.001	13.508,82

11. di accertare la già menzionata entrata che sarà introitata come segue:

Anno	Num.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
2026	353	40200	4022	1	7	E.4.02.01.01.001	2.701,76
2026	354	40200	4022	1	8	E.4.02.05.03.001	10.807,06

12. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) del presente affidamento, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., è Ramonda Rita;
13. di dare atto che il Direttore dei Lavori del presente contratto, ai sensi dell'articolo 114 del Codice è l'Ing. Simone Graziano - PROJEMA ENGINEERING S.R.L. di cui alla Determinazione di affidamento n. 815 del 19 agosto 2025;
14. di attestare l'assenza di conflitto di interesse, neppure potenziale con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario, in capo al Sottoscritto Responsabile e al RUP ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge;
16. di attestare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 183, comma 8, del D. Lgs.267/2000 e dell'articolo 9 del D.L.78/2009, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti;
17. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000;
18. di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art.183, comma 7, D. Lgs.267/2000;
19. di disporre le pubblicazioni del presente atto:
 - a) all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 124 decreto legislativo numero 267 /2000 dell'articolo 32 della legge 28 giugno 2009 n. 69;
 - b) sul profilo del committente alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 33/2013 sottosezione "Provvedimenti amministrativi" e ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" in quanto riconducibile alla disciplina del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OPERE PUBBLICHE**
Firmato digitalmente*

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione AMMINISTRATIVA (art. 147-bis TUEL)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

